Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 341-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1957, n. 1065.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727 (esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 727, relativa alla esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per il conseguimento del diploma attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo sono tenute presso le Capitanerie di porto, sedi Direzione marittima, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre.

Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, anche presso i dipendenti uffici compartimentali, sessioni straordinarie di esami, quando siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.

Art. 2.

Trenta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:

a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;

b) il programma degli esami;

c) i requisiti necessari per essere ammessi agli esami;

d) i documenti da cui deve risultare il possesso di tali requisiti;

e) ogni altra opportuna indicazione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice della idoneità degli aspiranti al diploma di cuoco di bordo viene nominata dal direttore marittimo ed è composta nel modo seguente:

a) il comandante del porto, o un ufficiale di porto dallo stesso delegato, presidente;

b) il medico di porto di ruolo o il medico provinciale nelle sedi in cui non esiste Ufficio di sanità marittima: membro;

c) due esperti, designati dal comandante del porto, dei quali uno scelto fra i cuochi di bordo di navi da passeggeri ed uno fra i cuochi di bordo di navi da carico.

Art. 4.

Per l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di cuoco di bordo il candidato deve essere iscritto fra la gente di mare, avere compiuto ventidue anni di età ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni.

Tali requisiti debbono risultare da un estratto di matricola mercantile, da allegare alla domanda per la ammissione all'esame.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova pratica sull'attitudine del candidato a preparare due vivande comprese fra quelle previste dalle tabelle viveri relative alla composizione dei pasti, allegate ai vigenti contratti nazionali di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi.

Ove la suddetta prova venga superata, il candidato sarà sottoposto ad un esame orale sui seguenti argomenti:

principi di igiene alimentare; valore nutritivo delle derrate; adulterazioni ed alterazioni più comuni; manutenzione e conservazione dei viveri a bordo, preparazione di pasti variati.

Art. 6.

Al marittimo che abbia superato l'esame viene rilasciato un diploma di capacità, compilato secondo il modello allegato *A*.

Al marittimo che entro il 21 aprile 1956 abbia compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo, viene rilasciato, a sua richiesta, un certificato, compilato secondo il modello allegato *B*, attestante il compimento di tale servizio, equivalente, a tutti gli effetti, al diploma di capacità giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 727.

Dal conseguimento del diploma o del rilascio del certificato deve essere fatta annotazione in apposito registro, nonchè sul titolo matricolare, e deve, nel contempo, essere data notizia all'autorità marittima presso la quale l'interessato è iscritto perchè venga effettuata la relativa annotazione in matricola.

Art. 7.

L'esame di licenza per l'abilitazione al servizio di cucina, superato presso istituti professionali alberghieri dello Stato, è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purchè la Commissione esaminatrice presso l'istituto professionale sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dall'autorità marittima competente territorialmente.

Superato l'esame, l'autorità marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto fra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.

Art. 8.

L'esame finale superato al termine dei corsi ordinari svolti presso le scuole del Corpo Equipaggi Militari Marittimi dal personale volontario della categoria « Furieri sussistenza cuochi » è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo purchè la Commissione esaminatrice presso la scuola sia integrata dalla presenza di un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorità marittima competente territorialmente.

Superato l'esame, l'autorità marittima, ad avvenuto congedamento, provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione, militare o mercantile, in servizio di cucina, di un anno.

Art. 9.

L'esame finale presso i corsi di addestramento professionale, svolti a norma della legge 29 aprile 1949. n. 264, per il riconoscimento della qualifica di cuoco, sempre che i corsi stessi abbiano avuto una durata non inferiore ai dieci mesi, è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purchè la Commissione esaminatrice presso l'ente gestore del corso sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorità marittima competente territorialmente.

Superato l'esame, l'autorità marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.

Art. 10.

Le norme del presente regolamento non si applicano alle navi di stazza lorda non superiore a cinquecento tonnellate quando per esse sia previsto, dalle tabelle d'armamento, l'imbarco di un marinaio cuoco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — GONELLA — MEDICI — TAVIANI — MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 2. — RELLEVA

N. ALLEGATO *A*

Abilitazione all'esercizio della professione di cuoco di bordo per l'equipaggio

REPUBBLICA ITALIANA
MARINA MERCANTILE ITALIANA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Compartimento marittimo di

A norma della legge 4 agosto 1955, n. 727, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data ., n. ., è conferito a nato a il ed iscritto nelle matricole della gente di mare di seconda categoria del di al n. il diploma di capacità all'esercizio della professione di cuoco di bordo per l'equipaggio.

., *addì*

Il di porto
COMANDANTE

Registrato al n.
li
Il di porto

Esente da bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Nuove norme sulla imposta di bollo. Tariffa allegato *A*. Parte I, art. 41).

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

N. ALLEGATO *B*

Certificato attestante l'impiego in qualità di cuoco di bordo

REPUBBLICA ITALIANA
MARINA MERCANTILE ITALIANA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Compartimento marittimo di

A norma della legge 4 agosto 1955, n. 727, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data ., n. ., si attesta che . . nato a il ed iscritto nelle matricole della gente di mare di seconda categoria del di al n. entro il 21 aprile 1956 ha compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo.

La presente attestazione sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 727.

. . . ., *addì* . . . .

Il . . di porto
COMANDANTE

Registrato al n.
li
Il di porto

Esente da bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Nuove norme sulla imposta di bollo. Tariffa allegato *A*. Parte I, art. 41).

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 1066.

Revisione degli organici del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Veduto l'art. 10 sub 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1955 il numero dei posti di ruolo di segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, è aumentato da 577 a 737, ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria negli stessi Istituti è aumentato da 1028 a 1792.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 30. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1067.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione 12 luglio 1957 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545.

L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 6. — RELLEVA

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Roma »

Della costituzione e degli scopi

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, l'Ente autonomo denominato « Fiera di Roma ».

L'Ente ha lo scopo di:

a) organizzare l'impianto e l'esercizio in Roma di una fiera campionaria annuale, a carattere nazionale, con annesse mostre tecnico-professionali, scientifiche e del lavoro, dirette a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del traffico;

b) promuovere e intensificare i rapporti economici e le possibilità di scambi interni fra le diverse economie del Nord e del Sud, sviluppando la funzione equilibratrice, che può dare un efficiente mercato fieristico a struttura nazionale, collocato al centro geografico, economico, politico del Paese.

L'Ente non ha fini speculativi e svolge attività di pubblico interesse.

Degli aderenti

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » dell'Ente e concorrono alla formazione del capitale di fondazione:

a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

b) il comune di Roma;

c) l'Amministrazione provinciale di Roma;

d) l'Associazione provinciale degli agricoltori di Roma;

e) l'Ente provinciale per il turismo di Roma.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio generale, può essere ammesso all'Ente quale « aderente sostenitore », qualunque ente, organizzazione, associazione o persona, che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a dieci milioni di lire, rateizzabile in non più di cinque anni.

Con la stessa modalità, qualunque ente, organizzazione, associazione o persona può essere ammessa a partecipare all'Ente in qualità di « aderente benemerito », mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500 mila.

Del patrimonio e del funzionamento dell'Ente

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività mobiliari ed immobiliari conferite dai fondatori o in qualsiasi altro modo acquisite in proprietà dall'Ente;

b) dalle quote conferite dagli aderenti sostenitori e benemeriti;

c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

Art. 5.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi, per i quali è costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attività, con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

Degli organi dell'Ente

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario generale;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario, per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

E' coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono, ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti devono essere scelti.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Le cariche predette sono gratuite.

Del Consiglio generale

Art. 8.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

1) cinque in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno del Ministero del tesoro, ed uno del Ministero dei trasporti;

2) tre in rappresentanza del comune di Roma;

3) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

4) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

5) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma;

6) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale agricoltori di Roma;

7) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende;

8) quattro in rappresentanza uno per ciascuna delle seguenti categorie: commercianti, industriali, agricoltori ed artigiani;

9) due in rappresentanza dei lavoratori;

10) un rappresentante di ciascun aderente sostenitore di cui al primo comma dell'art. 3;

11) un rappresentante degli espositori.

I membri di cui ai numeri da 1) a 7) e 10) sono designati dalle rispettive amministrazioni e organizzazioni. I membri di cui ai numeri 8) e 9) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Il membro di cui al numero 11) è designato dal presidente dell'Ente, scelto da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione.

I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente verranno rimborsate le spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio.

In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro cui è succeduto.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, ne regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 9.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere, inoltre, convocato qualora almeno un terzo dei suoi membri ed il Collegio dei revisori dei conti, ne faccia richiesta scritta e motivata al presidente.

Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovrà avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta far constatare la validità della seduta medesima.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vice presidenti e da sei membri, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e uno tra i rappresentanti del comune di Roma, nominati dal Consiglio generale tra i propri componenti.

La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio generale, nonchè al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.

Essa può adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente e, secondo la necessità, quando ne facciano domanda due membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

Del segretario generale

Art. 11.

Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo.

Egli è il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed è composto da cinque membri effettivi:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del comune di Roma;

d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.

Del bilancio

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Debbono, inoltre, essere sottoposti all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 14.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

il 20 % ad incremento del fondo di costituzione;

il 70 % alla riserva statutaria;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonchè per eventuali provvidenze a favore del personale.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento

Art. 15.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo, non superiore a sei mesi.

Art. 16.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

L'Ente può, altresì, essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini e per motivi di interesse pubblico.

In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione dello stesso Ministro.

Art. 17.

In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verrà, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalità di ordine culturale e assistenziale, con particolare riguardo alla città di Roma ed alla sua regione.

Visto, *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1068.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena l'8 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 49. — RELLEVA

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

L'anno 1957 questo giorno 8 del mese di agosto, avanti a me dott. Camillo Amic del fu Girolamo da Sassari, direttore amministrativo dell'Università di Siena, delegato con decreto n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termine di legge ed a me noti

1) signora Flora Bralia, applicata Università;

2) signor Umberto Pianigiani, economo Università,

sono comparsi i signori

prof. Giuseppe Bianchini del fu Achille, da San Quirico d'Orcia, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Siena e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena in data 1° agosto 1957;

Morelli prof. Eugenio del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio) e domiciliato per la carica in Roma presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, espressamente delegato alla stipulazione della presente convenzione con delibera dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 26 maggio 1957;

Premesso:

che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della «tisiologia» al fine di assicurare particolare incremento alle indagini nel campo della clinica della tubercolosi nelle sue molteplici espressioni e alla sua diagnostica differenziale il che costituisce la base per il successo della lotta antitubercolare;

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 maggio 1957 ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena nella seduta del 1° agosto 1957 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Siena è istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia.

Art. 2.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate all'Università di Siena per il mantenimento del posto di ruolo di

tisiologia di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, caro vita ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra di «tisiologia» di cui all'art 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Art. 4.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Siena, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioè al venti per cento del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Siena si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della «tisiologia», compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di «tisiologia» la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19, art. 13 Ricuperi diversi dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di «tisiologia» si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Siena del professore titolare della cattedra di «tisiologia» e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, consta di numero facciate (7) e di righe (10).

Il rettore: *Prof. G. Bianchini*

Il presidente della Federazione italiana della lotta contro la tubercolosi
Prof Eugenio Morelli

Testi: F.to
Flora Bralia, teste
Umberto Pianigiani, teste
Camillo Amic

Registrato a Siena, lì 9 agosto 1957, al volume 193, n. 370, mod. I, esatte L. gratis.

Il procuratore superiore
(Firma illeggibile)

Copia conforme al suo originale.

Il direttore amministrativo
Dott. Camillo Amic

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 27 settembre dello stesso anno, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e l'ingegnere Luigi Gussoni venne nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto per la durata di un anno;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un anno la detta gestione commissariale, che scade il 12 ottobre 1957, allo scopo di consentire all'ing. Luigi Gussoni di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I poteri conferiti all'ing. Luigi Gussoni, quale commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano sono prorogati al 12 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1957
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 310. — PALADINI

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1957.

Ricostituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1954, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio di durata in carica;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della importanza numerica delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta come segue:

Parri on. Enrico, membro effettivo; Zino Ugo, membro supplente; Merli Brandini Pietro, membro effettivo; Battistini Enzo, membro supplente; Marcone Idolo, membro effettivo; Bertona Bruno, membro supplente; Vanni Raffaele, membro effettivo; Fenizi avvocato Fenizio, membro supplente; Santi on. Fernando, membro effettivo; Boni dott. Pietro, membro supplente; Galetti Vincenzo, membro effettivo; Cerri Carlo, membro supplente; Guglielmino Emilio, membro effettivo; Ansanelli dott. Vincenzo, membro supplente; Roveri prof. Armando, membro effettivo; De Finis prof. Francesco, membro supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, membro effettivo; Sepe Quarta ing. Giovanni, membro supplente; Milano dott. Mario, membro effettivo; Nalin avv. Ettore, membro supplente; Misserville dott. Giuseppe, membro effettivo; Gamalero rag. Pietro, membro supplente; Aliotta comm. Vincenzo, membro effettivo; Lo Vecchio-Musti dott. Manlio, membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Verzili avv. Danilo, membro effettivo; Tabarelli avv. Mario, membro supplente - in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Censi avv. Odoardo, membro effettivo; Viali dottor Giorgio, membro supplente in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderico, membro effettivo; Moretti professore Luciano, membro supplente in rappresentanza degli artigiani;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, membro effettivo; Buccafurri dott. Giulio, membro supplente; Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo; Campanella dott. Domenico, membro supplente; Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della previdenza ed assistenza sociale, membro effettivo; Parascenzo dott. Severino, membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Abbondanza rag. Ultimo, membro effettivo; Terlizzi dott. Paolo, membro supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bamonte prof. Antonio, membro effettivo; Gazzera dott. Enzo, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Morgante dott. Pasquale, membro effettivo; Pizzolorusso dott. Emanuele, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Memmo dott. Raffaele, membro effettivo; Cattabriga dott. Aldo, membro supplente in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, della legge stessa, parteciperà:

Pantaleo prof. Mario, membro effettivo; Giorgi dott Norberto, membro supplente in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Vizzini dott Casimiro, membro effettivo; Luciano ing. Renato, membro supplente in rappresentanza della Regione siciliana;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo; Stagno dott Mario, membro supplente in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo; Schatz dott. Antonio, membro supplente in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Marchiando dott. Michele, membro effettivo; Marcoz dott. Oreste, membro supplente in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate, rispettivamente, dal dott. Prattico Emanuele, direttore di divisione, e dal dott. Ricci Mario, primo segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1957
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 302. — VIOLA

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1957.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe e relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia di assicurazioni di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle operazioni di capitalizzazione;

Visto lo statuto sociale;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 9 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Riordinamento delle denunce e benestare all'importazione e all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101, riguardante le norme concernenti le operazioni di compensazione privata;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, riguardante le norme di riordinamento delle denunce e dei benestare all'importazione e all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1949, n. 147, riguardante le norme concernenti le operazioni di compensazione privata;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1951, n. 152, riguardante le nuove norme di riordinamento delle denunce e dei benestare all'importazione e all'esportazione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1956, n. 162, riguardante le nuove norme relative alle denunce e ai benestare all'importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni e le esportazioni di merci comprese nelle autorizzazioni generali (merci « a dogana ») di valore superiore a lire italiane 250.000 sono consentite dalle dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Le importazioni e le esportazioni di merci sottoposte ad autorizzazione particolare (merci « a licenza ») di valore superiore a lire italiane 250.000 sono consentite dalle dogane a fronte di licenza, emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

In casi particolari il Ministero del commercio con l'estero potrà limitare il rilascio della denuncia e benestare bancario di cui ai precedenti comma esclusivamente all'Ufficio italiano dei cambi e/o alle sue Rappresentanze presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

A fronte di importazioni ed esportazioni di merci che non superino il valore di lire italiane 50.000 non devono essere presentate alle dogane le denunce e benestare bancari di cui al precedente art. 1, nè le denunce di importazione e di esportazione previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1956, n. 162, riguardante le nuove norme relative alle denunce e ai benestare all'importazione e all'esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000, fermo restando l'obbligo della presentazione della licenza quando richiesta.

Art. 3.

Le importazioni e le esportazioni che non danno luogo a costituzione di debiti o di crediti verso l'estero (franco valuta) di merci « a dogana » sono consentite dalle dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le importazioni e le esportazioni « franco valuta » di merci « a licenza » sono consentite dalle dogane a fronte di licenza emessa dal Ministero delle finanze, su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 4.

Le importazioni e le esportazioni in compensazione privata sono consentite dalle dogane a fronte di licenza emessa dal Ministero delle finanze su conforme autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla sede della banca designata dagli operatori interessati.

Art. 5.

Salva diversa determinazione del Ministero del commercio con l'estero, in merito a casi particolari le denunce e benestare bancari di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, denominati Mod. *A* Import e Mod. *A* Esport devono essere compilati in conformità dei modelli 1 e 2, annessi al presente decreto e possono essere rilasciati soltanto a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia.

Art. 6.

Le denunce a benestare bancari hanno una validità di giorni trenta dalla data della loro emissione. Tale validità non può oltrepassare i termini di scadenza della licenza o dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritte. Detti documenti valutari sono utilizzabili, anche frazionatamente, per il compimento di operazioni doganali in numero non superiore a sei.

Alla scadenza, qualora non abbiano avuto inizio di utilizzo per effettuare le operazioni doganali, i documenti medesimi devono essere restituiti alla banca emittente a cura degli operatori.

Art. 7.

Le denunce e benestare bancari sono compilati in sei esemplari, contrassegnati da numeri progressivi, che devono essere firmati dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato e dalla banca emittente.

L'esemplare contrassegnato con il numero 6 è trattenuto dalla banca emittente; l'esemplare, contrassegnato con il numero 5 è inviato dalla banca all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero; gli altri quattro esemplari sono consegnati dalla banca all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato che, all'atto dell'importazione o esportazione della merce, deve presentarli debitamente completati alla dogana competente.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati dei modelli *A* Import e *A* Esport con la dichiarazione doganale e dopo aver effettuato gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto; trattiene per le proprie esigenze l'esemplare contrassegnato con il numero 4; trasmette agli uffici competenti, per l'ulteriore seguito, gli esemplari contrassegnati con i numeri 1, 2 e 3, nonchè la copia della fattura munita del timbro doganale.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce l'inoltro previsto dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità dei modelli *A* Import e *A* Esport.

Art. 8.

Le denunce e i benestare, emessi dall'Ufficio italiano dei cambi, dalla Banca d'Italia e dalle Aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità secondo le disposizioni in vigore all'atto della loro emissione.

In ogni caso tale validità cesserà con la fine del giorno 31 maggio 1958.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 10.

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101, riguardante le norme concernenti le operazioni di compensazione privata;

il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, riguardante le norme di riordinamento delle denunce e dei benestare all'importazione e all'esportazione;

il decreto Ministeriale 24 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1949, n. 147, riguardante le norme concernenti le operazioni di compensazione privata;

il decreto Ministeriale 27 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1951, n. 152, riguardante le nuove norme di riordinamento delle denunce e dei benestare all'importazione e all'esportazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 1957.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

MODELLO N. 1 *FACCIATA ANTERIORE*

(Colore bianco) Mod. A Import.

PAESE { di origine della merce . . . . . .
di provenienza della merce . . . .
creditore . . . . . }

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in . . . .

. . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può importare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . . le merci sottoindicate,
per . . . . e con pagamento . . . .
Esportatore estero : . . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura : Scadenza impegno : . . . . . . Proroghe eventuali : . . . .
Licenza Ministero Finanze del . . N. . . . valida fino al . . . .

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al . . . .

Importo della fattura	Costo merce	. . . .	Quantità e qualità della merce . . . .
	Nolo	. . . .	. . . .
	Assicuraz.	. . . .	. . . .
	Totale	. . . .	. . . .
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		. . . .	. . . .
	Importo netto	. . . .	. . . . Tariffa doganale N. . . . . .
			Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note : . . . .
. . . .
. . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .

Firma della banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data . . . .

Timbro . . . .

Firma . . . .

MODELLO N. 1 *FACCIATA POSTERIORE*

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
....	....	.....	....	....
....	....	.....	....	....
....	....	.....	....	....
....	....	.....	....	....
....	....	.....	....	....
TOTALE	....	*TOTALE*	....	

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	....	....	....	Timbro della Dogana
1° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
2° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
3° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
4° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
5° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
6° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)

MODELLO N. 2 *FACCIATA ANTERIORE*

(Colore verde) Mod. A Esport.

PAESE { di destinazione della merce . . . .
debitore . . . .

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N.

con impegno di regolamento in . . . .

. . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . . le merci sottoindicate, per . . . . e con pagamento . . . .

Destinatario : . . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Stazione o porto di carico : . . . . Spedizioniere : . . . .

Data fattura : . . . . . Scadenza impegno : . . . . Proroghe eventuali : . . . .

Licenza Ministero Finanze del . . . . N. . . . . . . valida fino al . . . .

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al . . . .

Importo della fattura	Costo merce	. . . .	Quantità e qualità della merce . . . .
	Nolo	. . . .	. . . .
	Assicuraz.	. . . .	. . . .
	Totale	. . . .	. . . .
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		. . . .	. . . .
	Importo netto	. . . .	. . . . Tariffa doganale N. . . . . .

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note : . . . .
. . . .
. . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .

Firma della banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca

Data . . . .

Timbro . . . .

Firma . . . .

MODELLO N. 2 *FACCIATA POSTERIORE*

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data dell'operazione	Valuta introitata Importo	Cambio	Valuta della fattura Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE	. . . .	*TOTALE*	. . . .	

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	. . . .	. . . .	. . . .	Timbro della Dogana
1° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
2° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
3° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
4° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
5° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)
6° scarico	. . . .	. . . .	definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza	. . . .	. . . .	del	. . . . (Firma del funzionario addetto)

(6267)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti di Stato da L. 2 e L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, con il quale venne autorizzata la circolazione dei biglietti di Stato;

Vista la legge 5 febbraio 1957, n. 23, che fissa al 31 dicembre 1957 il termine utile per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 10, L. 5, L. 2 e L. 1;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, con la quale la Zecca è autorizzata a fabbricare, fra l'altro, monete di « Italma » da L. 2 e L. 1;

Decreta:

I biglietti di Stato da L. 2 e L. 1 dei quali fu autorizzata la fabbricazione e l'emissione con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, di cui alle premesse, cesseranno di aver corso legale con il 30 novembre 1957 e saranno cambiati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale con monete di « Italma » di pari taglio di cui alla legge citata 24 dicembre 1951, n. 1405, fino al 31 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 158. — FLAMMIA

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia n. 24027 in data 15 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. De Francesco Ugo, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, trasferito ad altra sede, con il dott. Piccione Giuseppe:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Piccione Giuseppe, è chiamato a far parte, quale funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in sostituzione del dott. De Francesco Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio de Lutterotti, nato a Caldaro (Bolzano) il 13 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 31 luglio 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-43.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6415)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aventina », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aventina », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Butera del 30 agosto 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6312)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « L'Unione », con sede in Mesagne

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1957, il rag. Vincenzo Refolo è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « L'Unione », con sede in Mesagne, in sostituzione del sig. Feliciano Braccio, dimissionario.

(6314)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et labor », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1957, il dott. Giovanni De Pinto è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et labor », con sede in Bari, in sostituzione dell'avv. Vito De Grecis.

(6315)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica la cessazione dell'attività orafa da parte della ditta Cobelli Sergio, già esercente in Verona, vicolo Accoliti, 2.

I marchi d'identificazione contrassegnati col n. 49-VR, già in suo possesso, sono stati smarriti.

(6401)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Costantini Emilio, già esercente in Verona, via Galvani, 29.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 41-VR.

(6402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

Corso dei cambi del 21 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,85	624,84	624,80	624,81	624,80	624,80	624,81	624,83
$ Can.	649,98	649,60	648,50	649,25	649,50	650 —	649,625	650 —	650 —	649,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	145,70	145,80	145,815	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,43	90,37	90,38	90,42	90,40	90,42	90,43	90,45	90,42	90,45
Kr. N.	87,59	87,54	87,55	87,58	87,55	87,58	87,59	87,60	87,58	87,60
Kr. Sv.	120,78	120,75	120,71	120,79	120,70	120,76	120,76	120,75	120,76	120,75
Fol.	164,82	164,78	164,80	164,82	164,76	164,82	164,80	164,84	164,82	164,80
Fr. B.	12,49	12,505	12,51	12,5175	12,5025	12,51	12,51375	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,08	147,98	148 —	147,98	148,10	148,07	147,99	148,10	148,09	148 —
Fr. Sv. acc.	142,78	142,75	142,70	142,75	142,72	142,75	142,74	142,80	142,75	142,75
Lst.	1752,10	1751,75	1751,75	1752 —	1751,50	1752 —	1751,875	1752 —	1752 —	1751,50
Dm. occ.	148,76	148,73	148,77	148,75	148,60	148,76	148,73	148,80	148,76	148,75
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,04	24,04	24,05	24,05	24,04	24,03	24,03	24,04

Media dei titoli del 21 novembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,825
Id. 3,50 % 1902	61,80
Id. 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	81,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,425
Id. 5 % 1936	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	649,437
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,425
1 Corona norvegese	87,585
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	164,81

1 Franco belga	12,516
100 Franchi francesi	147,985
1 Franco svizzero acc.	142,745
1 Lira sterlina	1751,937
1 Marco germanico	148,74
1 Scellino austriaco	24,04

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(6457)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.